

u. 1/2013 OR  
1382/2012 RGG



**LA CORTE DI APPELLO DI  
L'AQUILA**

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA

Composta dai seguenti magistrati:

dott. RITA SANNITE	Presidente rel.
dott. MARIA LUISA CIANGOLA	Consigliere
dott. SILVIA RITA FABRIZIO	Consigliere

All'esito dell'udienza di discussione del 7/2/2013 nel procedimento n.1382/12

TRA

MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA', della RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila

appellante-

E

Francesco Orecchioni

, rappresentati e difesi dall'Avv.

Avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 484 del Tribunale di Lanciano

-appellati-

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA ex art. 348 bis c.p.c.**

A scioglimento della riserva,

rilevato che, ai sensi degli artt. 436 bis, 348 bis e 348 ter c.p.c., l'impugnazione proposta nel presente procedimento non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, ove si consideri che la tesi giuridica dell'appellante, secondo cui i resistenti non hanno diritto al computo dell'anzianità di servizio per le prestazioni effettuate nella scuola pubblica come supplenti, è in contrasto sia con la clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/Ce del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con

contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine, sia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (causa 307/2005 Del C ero; causa C-212/04 Adeneler; cause riunite da C-378/07 a C-380/07 Angelidaki; causa C-184/04 Vassallo), che ha sancito il principio che gli scatti di anzianit  vanno riconosciuti anche in caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, pronunce a cui il giudice di primo grado della sentenza qui impugnata si   uniformato, cos  come questa Corte ormai con molteplici decisioni, secondo il principio, da ultimo ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza 355/2010), per il quale *“il giudice statale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e della finalit  della direttiva europea, onde garantire la piena effettivit  della direttiva stessa e conseguire il risultato perseguito da quest’ultima”*, ragione per la quale da una parte alle sentenze della Corte di Giustizia si fa riferimento in quanto costituiscono strumento di individuazione del significato e dei limiti di applicazione delle norme comunitarie con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunit , dall’altra ove il giudice constati l’impossibilit  di pervenire ad una soluzione ermeneutica conforme ai requisiti della direttiva 1999/70/UE, egli ha l’obbligo di non applicare la disposizione interna difforme, per dare integrale attuazione all’ordinamento europeo e proteggere i diritti che questo attribuisce ai singoli (Corte Giustizia causa C-462/99, 2/5/2003);

ritenuto che la tesi non pu  essere scalfita dall’osservazione dell’appellante che, in forza del disposto di cui all’art. 9, comma 18, del d.l. 70/2011, l’intero settore della scuola sarebbe completamente svincolato dall’applicazione del d.lgs. 368/11 con efficacia retroattiva, avendo tale norma carattere interpretativo, ove si interpreti la disposizione alla luce delle giustificazioni poste dal legislatore per tale esclusione, vale a dire quanto stabilito dall’art. 40, comma 1, legge 449/97, che riguarda la determinazione degli organici; nonch  dall’art. 4, comma 14 bis, legge 124/99 inerente al divieto di conversione dei contratti a termine e all’art. 6, comma 5, d.lgs. 165/01 sulla determinazione degli organici;

rilevato, altres , che le numerose decisioni, gi  prese da questa Corte, tutte in senso difforme alla tesi del Ministero, non muterebbero, rebus sic stantibus, il proprio orientamento;

rilevato infine che, stante il carattere conclusivo della presente ordinanza, deve farsi luogo, ai sensi dell’art. 348 ter, 1  comma, c.p.c., anche alla regolamentazione delle spese legali, che, per il principio della soccombenza, e in ragione anche dei precedenti conformi di questa Corte, sono poste a carico del Ministero nella misura appresso indicata

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l’appello,  
condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in euro 1600 per compensi legali,  
manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti

L’Aquila 14/3/2013

il Presidente

*Rite Aquila*

CORTE D’APPELLO - L’AQUILA  
Depositato in cancelleria  
Data 14 MAR 2013  
Il Funzionario Giudiziario  
*Dr.ssa Antonella Galassi*